

1055A

Sentenza n. 3687/2015 pubbl. il 21/05/2015
RG n. 10930/2014

N. R.G. 10930/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaella Bosco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **10930/2014** promossa da:

SOS AUTOMOTIVE SRL difeso dall'avv. MISERENDINO UBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BRIG. MUCCINI 28 19038 SARZANA

ATTORE

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, difeso dall'avv. CURTI MAURIZIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CARDINAL MAURIZIO N.8/F 10138 TORINO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'Appello proposto ed in integrale riforma dell'impugnata Sentenza, rigettate altresì tutte le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto come in diritto:



IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:

1) Accertata e dichiarata la legittimità del credito azionato in premessa, condannare la REALE MUTUA ASS.NI S.P.A., con sede legale in 10122 Torino (TO), Via Corte d'Appello n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato tg. DM 650 CG al pagamento, in favore della SOS AUTOMOTIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del Sig. Palombini Valdimiro, della somma pari ad € 592,90 per somma capitale di cui alla pre – fattura di noleggio dell'auto sostitutiva usufruita da quest'ultimo nel periodo necessario alla riparazione dei danni riportati dal proprio mezzo, oltre agli interessi leali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che, in subordine, l'Ill.mo Giudicante riterrà equa e di giustizia, oltre gli interessi legali dal di del dovuto all'effettivo pagamento, e della somma pari ad € 100,00 per spese legali sostenute per l'intervento professionale nella fase stragiudiziale della lite, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto all'effettivo pagamento, oppure, in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito;

2) CONDANNARE altresì la compagnia REALE MUTUA ASS.NI SPA, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c., di una somma equitativamente determinata, che si quantifica in Euro 1.778,70 o nel diverso, maggior o minor, importo ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice designato.

Per parte convenuta:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, ritenuta l'incensurabilità della ratio decidendi che sorregge la sentenza n°6369 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino in data 11 novembre 2013 sotto l'aspetto procedurale non meno che sostanziale, rigettare l'appello della SOS Automotive, mandando la conchiudente mutua assicuratrice assolta - con qualsivoglia più opportuna motivazione - da ogni avversaria domanda, con il favore delle spese di lite, maggiorate degli accessori tutti di legge, e condanna dell'appellante ex art. 96 Cod. Proc. Civ..

Oggetto:

appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 6369/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il giudizio di primo grado

- SOS AUTOMOTIVE SRL in qualità di cessionaria del credito del signor Palombini Valdimiro, -coinvolto con il suo veicolo Mercedes classe B targato DM 650 CG, nell'incidente del 21.12.2011 -, ha chiesto il risarcimento del danno di euro 592,90 a titolo di ristoro spese di noleggio dell'auto sostitutiva, utilizzata dal danneggiato durante il tempo strettamente necessario alla riparazione del proprio mezzo. L'attrice ha chiesto inoltre la refusione delle spese stragiudiziali nell'ammontare di € 100,00 e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
- Società Reale Mutua di Assicurazioni ha contestato la necessità del danneggiato di servirsi di un mezzo sostitutivo. In ogni caso l'ingente importo preteso a titolo di risarcimento del danno, faceva ritenere sussistente il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., per aver approfittato della situazione.
- Il Giudice di Pace ha respinto le istanze istruttorie di parte attrice, allegate con memoria integrativa, ed ha trattenuto la causa in decisione, senza svolgere attività istruttoria.
- Con sentenza n. 6369/2013 emessa in data 11/11/2013, il Giudice di Pace ha rigettato le domande dell'attrice, condannandola al pagamento in favore di Reale Mutua, dell'importo di euro 200,00 al titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 3° comma c.p.c. nonché alla rifusione delle spese di lite per l'importo di € 1.070,00 oltre accessori di legge.

Il secondo grado di giudizio

Con tempestivo appello SOS AUTOMOTIVE SRL ha chiesto la riforma della sentenza n. 6369/2013.

Questi i motivi di appello:

- il Giudice di Pace ha errato nel non ammettere le prove dedotte dall'attore per le seguenti ragioni:
 - le istanze istruttorie, , formulate solo con la memoria ex art. 320 c.p.c. ma relative ai fatti dedotti in atto di citazione, sono tardive
 - in ogni caso sarebbe stata inammissibile la deposizione del teste Valdimiro Palombini
 - *le prove dedotte non sarebbero state idonee ed ammissibili a confermare l'effettiva necessità di utilizzo della vettura sostitutiva;*
- il Giudice in violazione dell'art. 115 c.p.c., non ha valutato le risultanze documentali già in atti;
- in ogni caso non ha spiegato le ragioni di fatto di diritto per cui le prove in atti e le prove costituende dedotte, non sarebbero valse a dimostrare l'effettivo bisogno del signor Palombini di disporre di una vettura sostitutiva;



- in violazione dell'art. 2043 c.c., il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che parte attrice non aveva dimostrato il danno subito dal signor Palombini per non aver potuto utilizzare la sua vettura durante il fermo tecnico;
- Ha errato il Giudice di primo grado nel condannare il Palombini ai sensi dell'articolo 96 3° comma c.p.c., peraltro senza motivare sul punto, e a non invece la controparte;
- Il Giudice di Pace infine non si è pronunciato sulla domanda di ristoro delle spese stragiudiziali sostenute da SOS Automotive.

Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. ha chiesto la integrale conferma della sentenza appellata.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.2.2015 senza svolgere attività istruttoria.

Sul risarcimento del danno da fermo tecnico

SOS Automotive ha censurato la decisione del Giudice di primo grado per aver respinto la domanda di risarcimento del danno per noleggio della vettura sostitutiva.

Questo il passo della sentenza di primo grado censurato dall'appellante:

... Le circostanze dedotte -nella memoria integrativa- rappresentano la prova della domanda formulata in atto di citazione e pertanto debbono considerarsi tardive e precluse.

Inoltre si osserva, a completamento, seppur ad abundantiam, che il signor Valdimiro Palombini sarebbe stata inammissibile come teste posto che trattasi della persona che ha ceduto il proprio credito alla SOS automotive Srl e, come osservato dalla stessa attrice, tale cessione sarebbe avvenuta alla condizione che fosse accertata una responsabilità della controparte nella causa azione del sinistro: pertanto non essendosi valutata la responsabilità del sinistro che sta a monte della vertenza per mancanza assoluta di elementi probatori sul punto, la richiesta della SOS Automotive appare, anche sotto questo aspetto, oltre modo infondata e pretestuosa. Inoltre le prove dedotte non sarebbero state idonee ed ammissibili a confermare l'effettiva necessità di utilizzo della vettura sostitutiva.

Le domande di parte attrice, che in ultima analisi all'udienza del 6/11/2013 ha sostenuto la natura documentale della vertenza, devono essere rigettate e, visto l'art. 96 3° comma c.p.c., il giudice dispone, d'ufficio la condanna della parte attrice al pagamento in favore della convenuta l'importo di € 200 e equitativamente determinato.

I motivi dell'appello possono essere sintetizzate come segue:

- Il Giudice aveva errato nel non ammettere le prove dedotte dall'attore
- Il Giudice non aveva valutato i documenti in atti
- Il Giudice non ha spiegato l'iter motivazionale della sua decisione



- Il giudice aveva errato nel ritenere che l'attrice avrebbe dovuto provare di aver noleggiato la vettura per far fronte ad una specifica e determinata esigenza.

L'appello sul punto è fondato e va accolto.

Il Giudice di primo grado nella sua motivazione – sopra riportata - ha dato conto delle ragioni per cui aveva ritenuto di respingere le istanze istruttorie di parte attrice, concludendo, senz'altro motivare, che *le domande devono essere rigettate*.

Sebbene l'appellante abbia censurato la decisione del Giudice di prime cure per aver respinto le sue istanze istruttorie, non occorre in questo giudizio motivare, in senso conforme o difforme alla decisione del giudice di primo grado, poichè non avendo l'appellante reiterato in appello le istanze istruttorie respinte in primo grado, in ogni caso esse non potrebbero potuto essere qui ammesse.

Occorre invece esaminare nel merito la decisione del giudice di primo grado, che, una volta respinte le istanze istruttorie, ha rigettato la domanda di parte attrice di risarcimento del danno da fermo tecnico.

Nella motivazione - sopra riportata- il Giudice di Pace non ha dato conto dell'iter logico seguito, non ha motivato cioè perché, respinte le istanze istruttorie, sulla base della documentazione in atti, ha ritenuto infondata, e quindi da respingere la domanda attorea.

In difetto di alcuna traccia sul percorso logico che il Giudice di primo grado ha seguito - salvo appunto spiegare le ragioni per cui aveva respinto le istanze istruttorie di parte attrice -, deve presumersi necessariamente che la domanda attorea sia stata respinta perchè non sufficientemente provata.

Ritiene questo giudice di doversi discostare dalla decisione del giudice di primo grado per le ragioni che seguono.

a) Non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:

- il signor Palombini Valdimiro a bordo della sua vettura Mercedes classe B, è stato coinvolto da terzi nell'incidente stradale occorso in data 21/12/2011 a Genzano di Roma
- la Reale Mutua Assicurazioni ha risarcito integralmente il danno alla vettura; ha riconosciuto un monte ore di lavoro per la riparazione della vettura di 44,01, come risulta dal documento N prodotto in primo grado dall'attrice (che non è stato oggetto di contestazione da parte della assicurazione).
- La Reale Mutua Assicurazioni ha rifiutato invece il risarcimento del danno da fermo tecnico nell'importo di euro 592,90.
- Si osserva che è pacifica circostanza per cui il Palombini è soggetto danneggiato nel sinistro. La Reale Mutua non ha mai sollevato contestazioni o dubbi su questo punto: ha rifiutato il



risarcimento del danno da fermo tecnico perché non provato il danno e non perché il Palombini non fosse il soggetto danneggiato nell'incidente del 21.12.2011.

È errata quindi la considerazione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto *infondata e pretestuosa la richiesta di SOS, non essendosi valutata la responsabilità nel sinistro che sta a monte della vertenza per mancanza assoluta di elementi probatori sul punto*. Ai sensi dell'art. 115 I comma c.p.c., il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere la circostanza provata perché non contestata.

b) Sono documentali le seguenti circostanze:

- Il signor Palombini e la Sos Automotive srl hanno stipulato in data 13/1/2012 un contratto di noleggio della vettura Fiat 500, che è stata restituita nel pomeriggio del 2/2/2012. Questo contratto prodotto sub doc. B dall'attrice in primo grado, non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
- Sos automotive srl ha emesso fattura dell'importo di euro 592,90 comprensive di Iva per il noleggio della vettura dal 13/1/2012 al 2/2/2012, al prezzo unitario di € 70,00 giornaliera
- il veicolo Mercedes classe B incidentato, è stato in riparazione dal 13/1/2012 al 2/2/2012. Questo dato risulta dalla dichiarazione di SOS Automotive di cui al documento N prodotto dall'attrice in primo grado, non oggetto di contestazione da parte della Assicurazione.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che non vi fosse coincidenza tra il periodo in cui la Mercedes era stata in riparazione ed il periodo in cui il Palombini aveva noleggiato il veicolo sostitutivo, poichè la stessa attrice nel proprio atto di citazione aveva indicato il periodo di noleggio dal 30/3/2012 al 4/4/2012.

In effetti però tale indicazione delle date di noleggio da parte dell'attrice, è stato il frutto di un mero errore materiale, come chiarito dall'appellante e come dimostrato dalle risultanze documentali di primo grado, espressamente richiamate nell'atto di citazione. L'attrice nell'atto introduttivo infatti ha richiamato i documenti B ed L, in cui il periodo di noleggio è indicato dal 13.1.2012 al 2.2.2012, ed il doc. N, in cui il periodo di riparazione del veicolo viene indicato dal 13.1.2012 al 2.2.2012, in modo perfettamente coincidente con il periodo di noleggio.

Ritiene pertanto questo Giudice che sulla base delle risultanze documentali il periodo in cui la vettura è stata in riparazione è chiaramente quello risultante dai documenti in atti e cioè quello compreso tra il 13/1/2012 ed il 2/2/2012 e cioè quello durante il quale la vettura Mercedes era in riparazione.



Da quanto sopra esposto (circostanze non contestate e risultanze documentali), si evince quindi che:

- il veicolo sostitutivo è stato noleggiato negli stessi giorni in cui sono state effettuate le riparazioni del mezzo incidentato e cioè dal 13/1/2012 al 2/2/2012, per complessivi 20 giorni
- le ore di manodopera impiegate per il ripristino del mezzo danneggiato e concordate con il perito della compagnia sono state 44,01, pari a 7 giorni lavorativi (doc. N)
- il costo della fattura di SOS Automotive, per il noleggio del mezzo è relativo soltanto a 7 giorni lavorativi (euro $70 \times 7 = 490,00$ oltre Iva al 21%), nonostante la vettura sostitutiva sia stata noleggiata per 20 giorni.

Ritiene questo giudice che, diversamente da quanto ha sostenuto l'appellata, il noleggio della vettura per 7 giorni non costituisca un aggravio del danno da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. L'attrice non ha richiesto il costo di noleggio per tutti i 20 giorni in cui il Palombini si è servito della vettura sostitutiva, ma soltanto per 7 giorni lavorativi, corrispondenti a 44 ore di lavoro da parte dell'officina, e cioè per il tempo ritenuto necessario, anche dalla Assicurazione, a riparare il veicolo Mercedes.

Pure il prezzo richiesto – 70,00 euro giornaliero - deve ritenersi congruo, in quanto notoriamente in linea con i prezzi di mercato, senza che sul punto sia stato necessario svolgere alcun accertamento tecnico.

Alla luce di quanto precede, occorre chiedersi ora se SOS Automotive abbia assolto all'onere che su di essa incombeva di provare il danno lamentato.

Il cosiddetto danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente "in re ipsa", per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi (Cass 17135/2011).

Nel caso che ci occupa l'attrice/appellante ha fornito documentalmente la prova di tutte le circostanze necessarie a provare il danno subito e cioè:

- l'impossibilità di servirsi del mezzo incidentato che era rimasto presso il riparatore SOS Automotive dal 3/1/2012 al 2/2/2012;
- il danno patito, corrispondente al costo di noleggio dell'auto sostitutiva per il periodo dal 3.1.2012 al 2.2.2012;



- la necessità di servirsi del mezzo sostitutivo, avendo fatto concretamente ricorso al noleggio di altra vettura. Dal doc B risulta che il veicolo noleggiato in uscita aveva percorso 22.028 km; in entrata aveva percorso 23.211, e cioè 1.183 km in 7 giorni, vale a dire in media 56 km giornalieri. Parte attrice ha sostenuto che il chilometraggio in entrata del veicolo era di 29.211 km il che significherebbe che durante il periodo di noleggio il veicolo aveva percorso in media 342,04 km giornalieri. Si dà atto che il chilometraggio indicato al rientro della vettura non è graficamente chiara, questa potrebbe essere in effetti sia 23.211 sia 29.211; questo dato comunque non appare dirimente atteso che in ogni caso il veicolo oggetto di noleggio è stato utilizzato nel minore dei casi per la percorrenza di 56 km giornalieri, cosa che senz'altro dimostra comunque che il danneggiato aveva necessità di disporre del mezzo.

Non si può condividere l'orientamento secondo cui gravava sull'attore l'onere di provare altresì perchè il danneggiato aveva necessità di disporre del veicolo sostitutivo, o perché non avrebbe potuto avviare altrimenti a tale necessità, servendosi ad esempio dei mezzi pubblici o andando a piedi.

Il danno da fermo tecnico consiste nell'essere stato privato del proprio mezzo a causa dell'incidente causato da terzi e nel fatto conseguente di aver dovuto sopportare un esborso di denaro per procurarsi un mezzo sostitutivo.

Tale danno prescinde dalle motivazioni soggettive per cui il danneggiato ritenga necessario munirsi di altra vettura. Egli non è tenuto a giustificare le ragioni per cui ha ritenuto di volersi dotare del mezzo sostitutivo, se per lavoro, per necessità familiari, o per divertimento, etc., né è tenuto a giustificare il motivo per cui abbia deciso di non servirsi dei mezzi pubblici o di non andare a piedi: i motivi per cui il danneggiato intende essere risarcito non sono un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno.

Il danneggiato che ha subito il fermo tecnico della sua vettura, deve essere perciò solo *risarcito* e cioè deve poter disporre medio tempore di un mezzo sostitutivo, se lo ha ritenuto necessario o comunque opportuno, senza che alcun sindacato da parte del giudice possa essere svolto sulla meritevolezza e fondatezza delle ragioni per cui ha ritenuto di noleggiare una vettura sostitutiva.

Ne consegue che il danneggiato, una volta che abbia provato di aver sopportato una spesa per munirsi di un'auto sostitutiva, ha diritto al risarcimento del danno.

Va accolta quindi la domanda di risarcimento del danno nell'importo di € 592,90 comprensive di IVA, oltre interessi dalla richiesta con raccomandanda in data 16/4/2012, al saldo (l'appellante non ha richiesto la rivalutazione del danno).

Sulle spese stragiudiziali



Parte attrice nel giudizio di primo ha chiesto il risarcimento delle spese giudiziali di recupero del credito dell'importo di euro 100,00.

Sul punto il Giudice di Pace non ha svolto alcuna motivazione ed ha ommesso di pronunciarsi.

Con raccomandata 16/4/2012 ricevuta da Reale Mutua in data 4 maggio 2012, l'avv. Miserendino aveva richiesto alla Assicurazione la corresponsione del costo di noleggio dell'auto sostitutiva nell'importo di euro 592,90, oltre € 100,00 per spese legali sostenute dalla cliente per il recupero stragiudiziale del credito.

Parte attrice ha allegato in primo grado la proposta di parcella dell'importo di € 101,77 (doc. P)

È circostanza pacifica che la Assicurazione, ha ritenuto di non corrispondere la somma richiesta dal legale, in via stragiudiziale, così inducendo la parte al presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 6 D.lgs 231/2002, l'istante deve allegare la prova specifica del danno subito e cioè dei maggiori costi sopportati nella fase stragiudiziale, mediante allegazione della parcella del difensore.

Non si può ritenere quindi che costituisca prova del danno, la mera *proposta di parcella*, allegata sub doc. P da parte attrice in primo grado.

Tuttavia ai sensi dell'art. 6 2° comma Dlgs. 231/2002, in difetto di prova, la liquidazione può essere fatta anche in via presuntiva, tenendo conto dei principi di trasparenza e proporzionalità, ed anche tenendo conto del tariffario forense.

Il richiamo al tariffario forense è solo uno dei criteri di determinazione del danno patito del creditore in via presuntiva e non è quindi vincolante. Pare anzi corretto applicare la liquidazione del tariffario nel caso in cui, come esplicitato dall'art. 20 del DM 55/2014, l'attività stragiudiziale abbia una autonoma rilevanza rispetto alla attività giudiziale svolta.

Il mero sollecito di pagamento prima del deposito della citazione non è attività che abbia una autonoma rilevanza; pertanto l'attività stragiudiziale svolta nel caso di specie non dovrà essere liquidata secondo il tariffario ma secondo il principio di trasparenza e proporzionalità.

La richiesta di € 100,00 per lo studio della questione, preliminare alla successiva scritturazione della lettera di sollecito di pagamento, sembra senz'altro congrua e meritevole di accoglimento, in base ai principi di proporzionalità.

Reale Mutua Assicurazioni, va pertanto condannata al pagamento di € 100,00 a titolo di rimborso spese stragiudiziali oltre accessori di legge ed interessi che decorrono dalla richiesta stragiudiziale in data 16/4/2012 fino al saldo.

Sulla domanda di condanna della assicurazione alla pubblicazione della sentenza ex art



120 c.p.c.

Non può essere accolta la domanda proposta dall'appellante di pubblicazione della presente sentenza su riviste di settore, a spese della convenuta, in considerazione della natura della controversia e del danno subito dalla appellante, avente ad oggetto il mero ristoro delle spese sopportate per il noleggio della vettura sostitutiva e per recupero spese extragiudiziali. Tale danno infatti non sembra poter essere in alcun modo ristorato mediante la pubblicazione della sentenza su riviste di settore: non si comprende quale beneficio dovrebbe trarne il danneggiato dalla richiesta pubblicazione.

Il vantaggio *sociale* prospettato dall'appellante – evitare in futuro comportamenti ostruzionistici da parte della Assicurazione – non è finalità perseguita dal disposto di cui all'art. 120 c.p.c. che ha invece la mera funzione di assicurare un ulteriore ristoro al solo soggetto danneggiato.

Sulla domanda di condanna della Assicurazione ex art. 96 III comma c.p.c.

Non merita accoglimento la domanda di condanna della assicurazione ex art. 96 III comma c.p.c. in quanto si ravvedono né nel giudizio di primo grado, né in questo giudizio d'appello i presupposti per potere ritenere che l'appellata soccombente abbia resistito in giudizio con malafede o colpa grave.

In conclusione

- La sentenza di primo grado va integralmente riformata;
- La Reale. Assicurazioni va condannata al risarcimento del danno in favore dell'appellante dell'importo di euro 592,90 per risarcimento danni relativi al costo di noleggio ed euro 100 oltre IVA E CPA per spese stragiudiziali, oltre interessi dal 16/4/2012 fino al saldo;
- va revocata, quale logica conseguenza della motivazione che precede, la condanna di parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- le spese di lite del giudizio di primo grado vanno poste a carico della convenuta soccombente ed in difetto di appello sul punto, vengono liquidate nell'importo indicato nel giudizio di primo grado.

Sulle spese di lite del giudizio di primo grado

Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellata soccombente

La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio successiva all'entrata in vigore del D.M. 55/2014 (3.4.2014)



con la precisazione che

- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 1.100,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-

Pertanto i compensi sono così liquidati:

€ 125,00 per la fase di studio

€ 125,00 per la fase introduttiva

€190,00 per la fase decisionale

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 6369/2013 proposta da SOS AUTOMOTIVE SRL contro REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

in riforma integrale della sentenza appellata

accoglie la domanda di SOS Automotive srl e per l'effetto

dichiara tenuta e condanna Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. al risarcimento del danno in favore di SOS AUTOMOTIVE SRL nell'importo di € 592,90 ed € 100,00 oltre IVA e cpa, tutto oltre interessi di legge dal 16/4/2012 fino al saldo;

respinge la domanda di condanna della Reale Mutua Assicurazioni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante;

dichiara tenuto e condanna Reale Mutua Assicurazioni S.p.A all'integrale rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore di SOS Automotive srl, liquidandole in € 1.070,00 per compensi, oltre IVA e CPA;

dichiara tenuto e condanna Reale Mutua Assicurazioni S.p.A all'integrale rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di SOS Automotive srl, liquidandole in € 440,00 per compensi, € 94,00 per esposti oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

Torino, 20che non/05/2015

Il Giudice
Raffaella Bosco

